



EPUBBLICA ITALIANA

Sentenza n. 243/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Alberto MINGARELLI – Presidente

Giovanni NATALI - Primo Referendario

Andrea COSTA – Primo Referendario Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 37925** del registro di segreteria, sul conto giudiziale n. 21184 reso dall'agente contabile **CHIONCHIO Francesca** (codice fiscale CHNFNC78L47L858H), relativo alla gestione Carte di credito della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito CCIAA) di Foggia per l'anno 2023;

Visto l'atto di deferimento del Magistrato relatore n. 238/2025 e relativo verbale del revisore;

Uditi nell'udienza pubblica del 22 ottobre 2025, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Maria Teresa Savino, il relatore il Primo Referendario Andrea Costa, il P.M., in persona del Sost. P.G. Fernando Gallone e, per la CCIAA, la dott.ssa Lorella Palladino, Segretario Generale e la dott.ssa Francesca Chionchio, agente contabile;

Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa;

Considerato in

FATTO E DIRITTO



1. Con relazione n. 238/2025, il Magistrato istruttore ha chiesto il deferimento al Collegio del conto n. 21184 reso da Francesca Chionchio, in qualità di agente contabile della CCIAA di Foggia, relativo alla gestione della Carta di credito per l'esercizio finanziario 2023, ai fini della declaratoria della irregolarità del conto e conseguente condanna dell'agente contabile alla restituzione in favore dell'Ente camerale dell'importo di € 49,90.

In particolare, nella Relazione di deferimento è stata messa in evidenza la non veridicità della descrizione resa in sede di conto giudiziale relativamente alla spesa di importo pari ad € 49,90, sostenuta in data 29/12/2023 per l'acquisto di RAM aggiuntiva per pc, laddove dall'estratto conto prodotto in sede istruttoria si evince che l'importo speso afferisce alla sottoscrizione di un abbonamento annuale al servizio "Amazon Prime".

Ciò posto, il Magistrato istruttore, ipotizzando che l'abbonamento sia stato stipulato per effettuare acquisti *on-line*, ritiene che la spesa si ponga in contrasto con l'art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), secondo cui le amministrazioni pubbliche devono provvedere ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e negoziazione di Consip s.p.a. o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti, fatta salva la possibilità di procedere ad approvvigionamenti in deroga alle predette modalità esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico



fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa (art. 1, comma 516, della legge 28 dicembre 2015 n. 208).

Inoltre, l'utilizzo della piattaforma per gli acquisti *on-line* si porrebbe, ad avviso del Magistrato istruttore, in contrasto con la norma di cui all'art. 17 *ter* del D.P.R. n. 633/1972, la quale, al fine di contrastare l'evasione in materia di imposta sul valore aggiunto, ha previsto che nei confronti dei fornitori della pubblica amministrazione si applichi una procedura derogatoria per effetto della quale si individua quale debitore IVA il cessionario/committente anziché, come avviene normalmente, il cedente/prestatore (c.d. *split payment*).

2. In vista dell'udienza, è pervenuta una nota a firma del Segretario generale della CCIAA di Foggia, nella quale si precisa in primo luogo che l'Ente camerale provvede ordinariamente all'acquisto di beni e servizi tramite la piattaforma Consip, utilizzando la carta di credito, come nel caso di specie, solo per far fronte ad acquisti urgenti di beni e/o servizi *online* che non potrebbero essere acquisiti con altre modalità.

Inoltre, con riferimento all'erronea indicazione nel conto giudiziale, l'Amministrazione ha evidenziato che, in effetti, si tratta di un refuso nella compilazione del modello in cui è stato riportato l'articolo che doveva essere acquistato a seguito di richiesta dell'ufficio competente anziché l'abbonamento Amazon Prime strumentale all'acquisto del bene.

In particolare, l'acquisto dell'abbonamento è stato effettuato a seguito dell'interruzione del funzionamento di alcuni impianti camerali (controllo accessi, allarmi antintrusione e antincendio), al fine di far fronte



all'acquisizione urgente di una RAM aggiuntiva relativa al *software* di gestione degli impianti stessi che risultava impossibile reperire negli esercizi commerciali locali.

Pertanto, vista l'urgenza e la necessità di provvedere alla spesa, si individuava la possibilità di ricorrere in via eccezionale all'acquisto tramite piattaforma commerciale Amazon, così come indicato nella *e-mail* del richiedente.

Solo successivamente i tecnici della manutenzione hanno individuato una soluzione alternativa per cui l'acquisto risultava non più necessario.

L'abbonamento, inoltre, secondo quanto riferito dall'Ente camerale, è stato disdetto.

3. All'udienza del 22 ottobre 2025, il Pubblico ministero, alla luce di quanto rappresentato dall'Ente camerale in merito al carattere necessitato dell'acquisto dell'abbonamento, si è rimesso alle determinazioni del Collegio.

Il Segretario Generale e l'agente contabile hanno ribadito le ragioni che hanno reso urgente e necessario l'acquisto dell'abbonamento ad Amazon Prime.

La causa è stata quindi posta in decisione.

4. La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla regolarità del conto giudiziale relativo alla gestione delle carte di credito della CCIAA di Foggia, reso, per l'esercizio finanziario 2023, dall'agente contabile Francesca Chionchio.

In particolare, l'unico profilo di criticità prospettato attiene alla regolarità della spesa di € 49,90 effettuata mediante l'utilizzo della carta di credito per



l'acquisto dell'abbonamento ad Amazon Prime.

Al riguardo, il Collegio prende preliminarmente atto dei chiarimenti forniti dall'Ente camerale in merito alla discordanza tra la causale dell'acquisto indicata nel conto *“acquisto RAM aggiuntiva per pc”* rispetto alla reale causale costituita dall'acquisto dell'abbonamento ad Amazon Prime, da ritenersi strumentale all'acquisto del materiale informatico.

Trattasi dunque di un rilievo di carattere meramente formale, da ritenersi superato alla luce dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione.

Il Collegio prende, altresì, atto di quanto precisato dall'Ente camerale in merito al carattere eccezionale, rispetto alle ordinarie procedure mediante la centrale di committenza normalmente seguite dall'Amministrazione, del ricorso alla piattaforma di acquisto *on-line*.

Al riguardo, reputa il Collegio che la sottoscrizione dell'abbonamento ad Amazon Prime, imposta dalla necessità di reperire con urgenza materiale informatico per garantire il funzionamento degli apparati di sicurezza e antincendio della struttura che ospita l'Ente camerale, appare rientrare a pieno titolo nelle deroghe, rispetto all'approvvigionamento mediante Consip, previste dalle art. 1, comma 516, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 ovvero di acquisti effettuati *“... in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa”*.

Inoltre, osserva il Collegio come la mancanza della preventiva adozione di *“...apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo...”* appaia ampiamente giustificata dalla necessità di reperire il materiale informatico *ad horas*, al fine di garantire la piena funzionalità



degli apparati di sicurezza.

Va altresì evidenziato come appaia irrilevante il fatto che l'acquisto del materiale informatico non si sia poi realizzato grazie all'intervento manutentivo dei tecnici specializzati, trattandosi di circostanza evidentemente non prevista al momento dell'insorgere dell'emergenza.

Va conseguentemente esclusa ogni responsabilità dell'Economo per la sottoscrizione dell'abbonamento ad Amazon Prime, ritenuta in quel momento necessaria per far fronte in maniera immediata alle problematiche insorte.

Infine, non vi è necessità di esaminare il profilo di criticità prospettato dal Magistrato istruttore relativo all'applicazione del meccanismo del c.d. *split payment*, in quanto, come detto, la piattaforma *on-line* non è mai stata utilizzata dall'Ente camerale.

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, il Collegio ritiene che la spesa effettuata mediante l'utilizzo della carta di credito della CCIAA nell'esercizio finanziario 2023 possa essere ammessa a discarico.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio **n. 37925**, ammette a discarico l'agente contabile in epigrafe in ordine al conto giudiziale relativo all'esercizio finanziario 2023.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2025.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE



Andrea Costa

Alberto Mingarelli

Depositata in Segreteria in data 3 novembre 2025

Il Funzionario

Maria Teresa Savino